



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 30/05/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ESPRIME

- parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il progetto per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, da ubicarsi nel Comune di Fasano, in via F. Nisi, Contrada S. Angelo, di proprietà della società Eco Faso s.r.l., a condizione che vengano rispettate le condizioni e prescrizioni di seguito elencate:

1. il proponente dovrà acquisire l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
2. qualora una delle attività da svolgersi rientri, per soglia, volume di stoccaggio o superficie, negli ambiti di applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 151 dell'1.08.2011, il proponente deve ottemperare alle condizioni antincendio previste per l'esercizio dell'impianto, preventivamente all'ottenimento dell'autorizzazione unica, dando esplicita e dettagliata evidenza nel progetto definitivo rispetto al quale dovrà essere acquisito, ove prescritto, il nullaosta dei Vigili del Fuoco;
3. la quantità massima di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero tramite R5, messa in riserva R13 e a deposito preliminare D15 non dovrà superare le 17.000 tonnellate annue;
4. la quantità massima di rifiuti pericolosi da avviare alla messa in riserva R13 e a deposito preliminare D15 non dovrà superare le 3.000 tonnellate annue (la quantità massima di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da avviare alla messa in riserva R13 e a deposito preliminare D15 non dovrà superare le 1.000 tonnellate annue per le tipologie di R.A.E.E. non pericolosi e le 1.000 tonnellate annue per le tipologie di R.A.E.E. pericolosi. Detti quantitativi sono compresi nelle quantità massime di rifiuti non pericolosi (17.000 t/a) e pericolosi (3.000 t/a));
5. in sede di presentazione del progetto definitivo di cui all'istanza di autorizzazione unica, il proponente deve trasmettere:
 - a. per quanto riguarda i RAEE ed i rifiuti pericolosi gli elaborati tecnici dovranno contenere in modo dettagliato e particolareggiato nella parte scrittografica tutte le diverse fasi di gestione (ricezione,

manipolazione, trattamento, stoccaggio, confezionamento, smaltimento e/o recupero, misure di tutela e precauzione nei confronti dell'ambiente e degli operatori, ecc.) anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs n. 151/2005 per i rifiuti costituiti dai R.A.E.E.;

b. indicazione delle capacità massime di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti rispetto ad di ogni singola sezione rappresentata nella planimetria allegata al progetto;

c. descrizione delle apparecchiature da utilizzare per eseguire la riduzione volumetrica ed indicazione dei rifiuti non pericolosi che il proponente intende destinare a tale operazione;

d. descrizione di dettaglio delle modalità di gestione dei rifiuti infiammabili, dei rifiuti di natura organica che potrebbero dar luogo a emissioni odorigene e dei rifiuti sanitari;

e. planimetria dello stabilimento con indicazione dei flussi delle acque meteoriche sia per quanto riguarda le aree soggette a dilavamento, che i lastricati solari;

f. piano di ripristino ambientale alla dismissione dell'impianto;

6. in sede di autorizzazione, sulla base della valutazione della documentazione integrativa sopra richiamata, saranno definite le prescrizioni da adottare per la gestione dei rifiuti sanitari, in osservanza al D.P.R. n. 254/2003; in particolare il proponente deve indicare se intende effettuare lo stoccaggio di rifiuti già sterilizzati o anche di rifiuti a rischio infettivo, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003;

7. le aree di conferimento e stoccaggio dei rifiuti devono consentire sia un'adeguata movimentazione dei mezzi di trasporto dei rifiuti stessi, che l'agevole intervento degli operatori in occasione di sversamenti, incendi, disinfestazioni ecc.;

8. lo stoccaggio dei R.A.E.E. deve avvenire in maniera tale da assicurare il reimpiego e il recupero successivo al deposito, ovvero deve essere preservata l'integrità di tale rifiuto fino al conferimento a soggetti terzi evitando qualsiasi dispersione nell'ambiente di sostanze nocive, con esclusione di qualsiasi altra attività di trattamento per le quali è richiesto una specifica organizzazione strutturale/funzionale dell'impianto ai sensi del D.lgs n. 151/2005;

9. la società dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse nell'ambiente, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;

10. qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni in atmosfera il proponente deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06;

11. le aree dedicate allo stoccaggio delle singole tipologie di rifiuti dovranno essere provviste di adeguata cartellonistica, che fornisca anche le indicazioni circa le condizioni di pericolo, di infiammabilità e di rischio legate alle tipologie di rifiuto;

12. il proponente dovrà rispettare i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni acustiche;

13. le apparecchiature contenenti PCB devono essere rimosse e stoccate in cassoni scarrabili e posizionate in un'ulteriore contenitore all'interno del cassone; in prossimità di questi stoccaggi deve essere posto un cartello segnaletico appropriato per indicare il rischio incendio, conforme ai criteri dell'allegato XXV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

14. il proponente dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni; inoltre dovrà essere evitato il ristagno di acque all'interno dello stabilimento;

15. all'interno dello stabilimento dovrà essere predisposto e identificato adeguatamente un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide;

16. alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e

s.m.i., il presente provvedimento sarà trasmesso, oltre che alla società Eco Faso s.r.l., con sede legale in C. da S. Angelo n. 2, Fasano, anche ai seguenti soggetti:

- Comune di Fasano;
- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- ASL Dipartimento di Prevenzione Brindisi;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Brindisi.

Ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. è fissata in anni 3 (tre);

Ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

per il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

Il Responsabile P.O.
Stefania Leone
